



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO

Sezione Civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Luca Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies c.p.c. e l'art. 118 disp. att. c.p.c., udita la discussione orale, all'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA DEFINITIVA**

nella causa di primo grado iscritta al n. **1032** del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno **2021**

tra

(P.IVA .....), in persona del liquidatore  
(C.F. ....), che agisce anche in proprio

(C.F. ....)  
tutti in giudizio con l'avv. Alessio Orsini

-opponenti-

e

(C.F. ....), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, nella qualità di mandataria di  
(C.F. ....)

-opposta contumace-

\*\*\*

**OGGETTO:** Opposizione all'esecuzione (art. 615 c.p.c.).

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:** le parti opposenti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza.

\*\*\*



CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA

DECISIONE

1. L'oggetto della controversia e gli elementi del processo rilevanti per la decisione sono, in sintesi, i seguenti.

1.1. Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. gli opposenti hanno convenuto in giudizio la ... al fine della declaratoria di nullità e/o di inefficacia dell'atto di precetto dalla stessa notificato in data 12.03.2021, per ottenere il pagamento della somma di euro 83.234,30.

1.1.1. A sostegno dell'opposizione gli opposenti hanno allegato e dedotto:

- che la richiesta di pagamento era fondata sulla scorta del decreto ingiuntivo n. .../2016 del Tribunale di Roma, confermato definitivamente con sentenza n. .../2020 del medesimo Tribunale;
- che la predetta sentenza non era stata loro notificata e non era ancora passata in giudicato;
- che dovevano essere richiamati tutti i motivi già spiegati con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e non esaminati dal giudice dell'opposizione e, in particolare, quelli relativi ai profili di indeterminatezza del tasso effettivo del contratto di *leasing*;
- la mancanza di prova circa la titolarità del diritto della ... di richiedere il pagamento per il tramite della ...

1.2. La parte opposta, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace all'udienza del 08.07.2021.

2. A scioglimento della riserva assunta alla medesima udienza in ordine all'istanza di sospensione ex art. 615, comma 1, c.p.c., con ordinanza di pari data l'Intestato Tribunale, previa qualificazione dell'azione in termini di opposizione all'esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione,



rinviano per la discussione orale, in difetto della richiesta dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. da parte degli opposenti.

2.1. Gli opposenti hanno depositato le note conclusive autorizzate in data 27.05.2024 e, precisate le conclusioni all'odierna udienza, gli stessi hanno discusso oralmente la causa.

3. L'opposizione è fondata, limitatamente alle ragioni di seguito indicate e prescindendo da eventuali questioni relative alla competenza dell'Intestato Tribunale, pur astrattamente predicabili, ma il cui rilievo è precluso ex art. 38, comma 3, c.p.c.

4. Com'è noto, l'art. 615, comma 1, c.p.c. consente al destinatario dell'atto di precetto di contestare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.

Con tale strumento, dunque, può anzitutto contestarsi la mancanza del diritto alla tutela esecutiva e, cioè, del titolo esecutivo in senso sostanziale, in quanto mai venuto ad esistenza o venuto meno.

Diverso è il perimetro cognitorio del giudizio di esecuzione a seconda che il titolo esecutivo sia giudiziale o di formazione stragiudiziale.

Nel primo caso, infatti, occorre coordinare il sistema delle opposizioni in sede esecutiva le quali, com'è noto, danno la stura a un giudizio a cognizione piena, con il principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ex art. 161, comma 1, c.p.c.

La nullità del titolo giudiziale, infatti, deve essere fatta valere con gli strumenti di controllo approntati dall'ordinamento. Sicché, o ci si avvale dei predetti strumenti, oppure il vizio deducibile non può essere effettivamente dedotto in altra sede.

Ne consegue l'impossibilità di contestare, mediante i rimedi di cui agli artt. 615 ss. c.p.c., profili del titolo esecutivo



giudiziale che si sostanziano in motivi di impugnazione, da far valere con i relativi mezzi.

4.1. Rapportando quanto precede al caso di specie, occorre rilevare che non sono suscettibili di scrutinio i motivi già spiegati con l'opposizione ex art. 645 c.p.c. e qui riproposti, attenendo al merito della vicenda e non alla contestazione della sussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata.

5. Quanto alla eccezione di carenza di titolarità del diritto in capo alla precettante, si osserva quanto segue.

5.1. La precettante ha dato atto di aver acquistato *pro soluto* il credito vantato da [redacted] a seguito di una operazione di cartolarizzazione ex l. 30 aprile 1999, n. 130, della cui conclusione è stato dato avviso nella G.U.R.I., Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 05.12.2020. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. cit., l'opponibilità della cessione al debitore ceduto non segue la regola generale della notificazione ai sensi dell'art. 1264 c.c., ma quella speciale in base alla quale a questi fini è sufficiente la pubblicazione nella G.U.R.I., con onere in capo alla pretesa cessionaria di produrre in giudizio, in caso di contestazione sulla titolarità del diritto di credito, l'avviso pubblicato in Gazzetta.

5.2. La contumacia dell'opposta, se da un lato costituisce comportamento processuale neutro, da qualificare in termini di *facta litis contestatio*, dall'altro lato non ha consentito di ritenere raggiunta la prova della titolarità del credito asseritamente ceduto e, con esso, il diritto della precettante di procedere ad esecuzione forzata.

6. Dal difetto di prova della titolarità del diritto di credito azionato consegue l'accoglimento dell'opposizione e la declaratoria di inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.03.2021.

7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono



liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale; valore della controversia compreso nello scaglione da euro euro 52.000,01 a euro 260.000,00; riduzione del 50% ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. cit. tenuto conto della non particolare complessità delle questioni affrontate e dell'attività processuale concretamente svolta; esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione).

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

in liquidazione, e  
, nei confronti di , nella qualità di  
mandataria di , ogni contraria istanza,  
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- 1) accoglie l'opposizione all'esecuzione per le ragioni esposte in parte motiva e, per l'effetto,
- 2) dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.03.2021 agli opposenti;
- 3) condanna la parte opposta alla refusione, in favore degli opposenti, delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro per compensi, in euro ) per esborsi, oltre spese generali, oltre CPA e IVA come per legge.

Così deciso in Teramo, all'esito della camera di consiglio del 05.06.2024.

Il Giudice  
*Luca Bordin*

